REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO"G. FALCONE"
Via Pisa – P.zza Giovanni XXIII – 95037
SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
095/7512232
Codice Fiscale: 81005200878
Codice Meccanografico: CTIC8AM007
e-mail: ctic8am007@istruzione.it - ctic8am007@pec.istruzione.it
www.icfalconelapunta.gov.it

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL' USO TEMPORANEO E PRECARIO DELL'EDIFICO SCOLASTICO
Redatto ai sensi dell'art.38 del D.A. n. 7753 del 28/12/2019
APPROVATO DAL CONSIGLIO D' ISTITUTO DELL'I.C. "G. FALCONE"
Ai sensi dell'art. 45 del D.A. n. 7753 del 28/12/2019
nella seduta del 24 Novembre 2022

Il Consiglio d'istituto

VISTO l'art. 38 del Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 "Uso temporaneo e precario dell'edificio scolastico" che attribuisce all'Istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;

VISTO l'art. 45 del Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 "Competenze del Consiglio d'Istituto nell'attività negoziale" in base al quale il Consiglio d'Istituto è chiamato ad esprimere criteri ed i limiti entro cui il Dirigente scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;

VISTO l'art. 96 del T.U. 16/4/94, n. 297;

RITENUTA l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici;

APPROVA il presente Regolamento che disciplina l'utilizzo delle palestre dei tre plessi e la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.

PREMESSA

Il presente Regolamento ha la finalità di regolamentare la fruizione delle **Palestre scolastiche dei tre plessi "Via Pisa", "Via Teano" e "Via Morgione"** da parte degli alunni dell'Istituto e delle associazioni sportive esterne.

PARTE PRIMA

NORME A CARATTERE GENERALE

L'ACCESSO ALLE PALESTRE E AI LOCALI/SERVIZI ANNESSI È SUBORDINATO AL RISPETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- Le palestre sono prioritariamente dedicate all'attività scolastica negli orari stabiliti per ciascun anno scolastico e nella fascia oraria di apertura della scuola.
- Durante l'orario scolastico non è consentito l'utilizzo delle palestre da parte di Enti o Istituzioni diverse dall' I.C. "G. Falcone" salvo in casi eccezionali per i quali è sempre necessaria l'autorizzazione del Consiglio d'Istituto.
- Durante l'orario scolastico l'utilizzo delle palestre per attività della scuola, previste dal Piano dell'Offerta Formativa, ma diverse da quelle sportive, deve essere autorizzato dal Dirigente Scolastico.
- Durante l'orario scolastico è vietato agli estranei alla scuola l'ingresso alla palestra.
- Non sono considerati estranei gli esperti per le attività previste dal PTOF.
- In relazione a particolari progetti, l'insegnante della disciplina, potrà essere affiancato durante l'orario scolastico definito da specialisti abilitati.
- I criteri e il calendario di rotazione nei vari ambienti sono stabiliti all'inizio di ogni anno scolastico dall' orario delle lezioni e attività redatto dal Referente delle Attività Motorie.
- Il materiale e gli ambienti sono affidati agli insegnanti di scienze motorie che ne tutelano la correttezza di uso e ai collaboratori scolastici assegnati alla palestra che ne curano la buona conservazione.
- Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati per iscritto dagli insegnanti o dai collaboratori al personale di segreteria incaricato.
- L'uso delle palestre e degli impianti sportivi è riservato agli alunni dell'Istituto per lo svolgimento delle seguenti attività:
  - lezioni di Educazione Fisica e progetti di scienze motorie e sportive;
  - esercitazione di avviamento alla pratica sportiva;
  - allenamenti per la partecipazione a tornei scolastici o interscolastici;
  - attività didattiche programmate dagli OO. CC. e destinate agli alunni dell'Istituto o, nel caso di tornei interscolastici approvati dal Consiglio d'Istituto, ad alunni esterni.
- Le attrezzature sportive non possono essere utilizzate al di fuori delle palestre né cedute in uso

a terzi, salvo esplicito e preventivo accordo con il Dirigente scolastico.

COMPETENZE DEI DOCENTI

1. All'inizio dì ogni anno scolastico gli insegnanti di educazione motoria e scienze motorie informano gli alunni circa il contenuto del piano di emergenza del plesso, illustrando loro anche la segnaletica e le vie di fuga.
2. I docenti di ed. motoria/scienze motorie prendono visione delle procedure di primo soccorsoincluse nel piano di emergenza nonché dell'organigramma della sicurezza esposti nelle bacheche dei singoli plessi.
3. Gli insegnanti provvedono a prelevare gli alunni dalle rispettive classi e a riaccompagnarveli alla fine della lezione, rispettando l'orario.
4. Gli insegnanti di ed. motoria/scienze motorie sono responsabili della conservazione e del corretto utilizzo di spazi e attrezzature nonché della segnalazione al Dirigente scolastico di eventuali anomalie/danni dovuti a usura o a comportamenti scorretti.
5. Le piccole attrezzature devono essere conservate in apposito locale (o armadio) chiuso a chiave (le chiavi sono a disposizione di tutti gli insegnanti della disciplina e custodite dai collaboratori scolastici). L'utilizzo da parte degli studenti di tali attrezzature è regolato dall'insegnante.
6. Ogni insegnante è responsabile, durante lo svolgimento delle lezioni, del corretto utilizzo di piccoli e grandi attrezzi; il riordino dei grandi attrezzi è a carico dei collaboratori scolastici in accordo con i docenti.
7. Ogni insegnante è responsabile dell' incolumità degli alunni: è assolutamente vietato abbandonare gli stessi durante lo svolgimento delle attività.
8. In caso di infortunio vanno attuate le procedure di primo soccorso previste dal piano di emergenza e dalle Circolari interne emanate dal Dirigente Scolastico.

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

1. Gli alunni accedono alla palestra, accompagnati dai rispettivi insegnanti che provvederanno a prelevarli dalle aule e a riaccompagnarveli alla fine della lezione, rispettando rigorosamente l'orario.
2. Durante il tragitto aula/palestra e viceversa gli alunni devono formare un gruppo compatto e rispettare le regole di convivenza civile e i tempi di percorrenza.
3. È vietato, in ogni caso, agli studenti entrare in palestra o utilizzare attrezzi senza la presenza dell'insegnante di Scienze Motorie. Gli alunni in palestra devono lavorare solo in presenza del docente seguendo con attenzione le indicazioni dallo stesso impartite e mostrando correttezza e senso di responsabilità nel rispetto della propria e altrui sicurezza al fine di evitare infortuni a sé e agli altri.
4. È assolutamente vietato utilizzare le attrezzature in modo improprio o senza l'autorizzazione del docente.
5. Gli alunni, durante le lezioni di pratica, devono indossare obbligatoriamente scarpe ginniche pulite e abbigliamento sportivo idoneo all'attività da svolgere; È vietato indossare oggetti che possono diventare pericolosi (orecchini, collane, fermagli, spille, bracciali) durante lo svolgimento delle attività motorie.
6. Non è consentito agli studenti sostare negli spogliatoi oltre il tempo strettamente necessario per il cambio degli indumenti. La permanenza nello spogliatoio non prevede la sorveglianza dei docenti per

motivi di privacy.

7. Gli alunni sono invitati a non portare o lasciare incustoditi negli spogliatoi o nella palestra portafogli, telefonini, orologi o altro oggetto di valore; gli insegnanti e il personale di palestra non sono obbligati a custodirli e non sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi.
8. Ogni infortunio deve essere comunicato immediatamente all'insegnante, che provvederà a porre in essere le misure necessarie.
9. Ogni classe deve avvertire immediatamente all'inizio del proprio turno di lezione il docente di eventuali danni riscontrati in palestra, e nei locali annessi, e segnalare tempestivamente quelli involontariamente procurati durante le proprie ore di lezione.
10. AI termine della lezione, ogni alunno dovrà riporre correttamente i piccoli attrezzi utilizzati (palloni, cerchi, coni, etc), secondo le istruzioni fornite dal docente.
11. È vietato introdurre cibi e lattine negli spogliatoi e in palestra.
12. Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare attivamente alla lezione del giorno, porteranno una giustificazione scritta dei genitori. Per periodi prolungati di esonero dalle attività, sempre per motivi di salute, si dovrà fare richiesta scritta al Dirigente Scolastico presentando un certificato medico.
13. Gli alunni eventualmente esonerati sono tenuti a seguire le lezioni pratiche e potranno svolgere compiti alternativi stabiliti dall'insegnante e compatibili con il proprio stato di salute. Seguiranno regolarmente le lezioni teoriche.

PARTE SECONDA

CONCESSIONE DELLE PALESTRE A TERZI

A norma dell'art. 45 del D.I. 29/2018, il Consiglio di Istituto delibera i criteri generali ei limiti per l'utilizzo da parte di soggetti terzi di locali appartenenti all'Istituzione scolastica" (comma 2, lettera D).
Di seguito vengono indicati tali criteri, ricorrendo i quali il D.S. provvederà direttamente alla concessione in uso delle palestre scolastiche a terzi:

1. L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.
2. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee. Con l'attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo.
3. L'uso della palestra annessa alla Scuola è concesso esclusivamente alle Società Sportive del territorio puntese per scopi inerenti ad usi sportivi, nei giorni e nelle ore libere da impegni scolastici, alle condizioni indicate nei punti successivi. La concessione della palestra in uso alle Società sportive è oggetto di delibera da parte del Consiglio di Istituto previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale per quanto di sua competenza.
4. L'accesso alla palestra è consentito ai soli atleti, allenatori e dirigenti delle Società autorizzate, debitamente qualificati come tali ed esclusivamente nelle ore stabilite.
5. Gli atleti devono essere accompagnati dal loro istruttore che deve essere sempre presente, dalle fasi preliminari alle fasi conclusive delle lezioni o degli allenamenti.
6. È consentito agli atleti delle Società autorizzate di giovarsi di tutte le attrezzature fisse esistenti nella palestra, purché alla presenza e sotto la personale responsabilità di un allenatore o di un dirigente.
7. Il contegno, durante la permanenza in Palestra, deve essere improntato alla massima correttezza. È

vietato comunque nella maniera più assoluta: organizzare nella palestra manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico, tranne che queste non siano organizzate dalla Scuola od esplicitamente richieste dal Comune che si assumerà, in tal caso, la responsabilità di attenersi alle normative vigenti in materia di ordine pubblico e di sicurezza; entrare in palestra calzando scarpe che non siano quelle di ginnastica; calciare o palleggiare con i piedi palloni di qualsiasi genere, sia nel locale palestra che negli spogliatoi o docce; trasportare o installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere o eseguire opere sia di carattere provvisorio che permanente.

8. Ai frequentatori della palestra è fatto assoluto divieto di accedere agli altri locali della Scuola, all'infuori di quelli assegnati. Sia durante l'accesso che all'uscita, dovranno essere evitati rumori molesti di qualsiasi genere. È compito dei responsabili delle società ospitate vigilare affinché, nel piazzale e nella palestra e altri locali, accedano solo persone autorizzate.

9. La palestra viene concessa in uso esclusivamente in orario extrascolastico, nel periodo che va dall'inizio delle lezioni settembre al 30 giugno di ciascun anno scolastico (periodo coincidente con lo svolgimento delle attività didattiche e con la presenza di personale scolastico nei plessi).

10. L'utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.

11. La palestra può essere concessa in uso a terzi esclusivamente per attività compatibili con la finalità intrinseca di detto spazio: non possono quindi essere autorizzate attività che possono danneggiare la pavimentazione (pattinaggio, corsi di ballo) o che prevedono finalità commerciali o comunque non didattico - educative. AI di fuori di questa casistica, ulteriori usi particolari verranno valutati di volta in volta dal Consiglio di istituto prima della autorizzazione/diniego e comunque dietro parere del RSPP.

12. Il Dirigente Scolastico, previa verifica del rispetto dì quanto prescritto nel presente Regolamento dal Consiglio di Istituto sull'uso delle palestre scolastiche da parte di terzi soggetti e di ogni normativa in materia, provvede ad autorizza re direttamente l'utilizzo della struttura, informando delle avvenute concessioni il Consiglio di Istituto nella prima seduta utile.

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Il concessionario, che ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare la palestra, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.Lvo 81/2008 e successive modifiche o integrazioni in relazione all'attività svolta. Il concessionario ovvero il legale rappresentante dell'Associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.

2. Il Concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza redatto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto Scolastico, rilascia dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi, ed è tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa. L'Istituzione scolastica e l'Ente locale sono pertanto sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi.

DOVERI DEL CONCESSIONARIO

In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- utilizzare i locali dati in concessione temporanea solo in conformità con la propria destinazione d'uso;
- osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza, garantendo di provvedere autonomamente alla gestione di emergenze e primo soccorso;
- lasciare i locali, **dopo l'uso, in ordine e puliti**, e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche, segnalare tempestivamente all'ist. scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali,
  sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'istituzione scolastica, assumersi ogni responsabilità anche economica derivante dall'inosservanza di quanto stabilito;
- osservare il divieto di vendita e consumo di cibarie e bevande all'interno dei locali;
- osservare il divieto di fumo;

- osservare il divieto di installazione di strutture fisse o di altro genere salvo autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- osservare il divieto di lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro, salvo autorizzazione dell'istituzione scolastica.
- L'inosservanza di quanto stabilito al precedenti punti comporterà per il concessionario l'assunzione a suocarico di eventuali conseguenti responsabilità.

FASCE ORARIE DI UTILIZZO

L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente per giorni feriali, nelle ore pomeridiane e in concomitanza delle fasce di funzionamento dell'Istituzione scolastica in quanto all'Associazione non saranno date in consegna le chiavi della scuola.

USI INCOMPATIBILI

- Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati e autorizzati.
- È vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento. Non potranno essere concessi locali scolastici:

a) nei confronti di soggetti che perseguono fini di lucro o espletino attività con ambito di interesse privato;
b) partiti politici o movimenti, società, associazioni, organizzazioni, comitati e simili che ne costituiscano espressione diretta;
c) nei confronti dei privati, ad eccezione di persone ed ex docenti dell'Istituto con comprovata professionalità che propongono iniziative di promozione culturale ed educativa finalizzate all'impiego deltempo libero e collegate al piano triennale di offerta formativa della scuola.

DIVIETI PARTICOLARI

I locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono pervenire per iscritto su apposito modulo all'Istituzione scolastica almeno trenta giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere:

- l'indicazione del soggetto richiedente;
- l'indicazione della sede legale con dichiarazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA;
- lo scopo preciso della richiesta (finalità, destinatari, programma dell'attività che si intente svolgere);
- le generalità della persona responsabile con annessa dichiarazione in cui il responsabile garantisce che il personale impiegato per il servizio possiede i requisiti morali e professionali e non ha procedimenti penali passati e correnti;
- la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste;
- le modalità d'uso dei locali e delle attrezzature;
- i limiti temporali dell'utilizzo dei locali (la data presumibile d'inizio e termine dell'attività con indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra);
- la dichiarazione di garantire la pulizia dei locali e la sorveglianza degli stessi durante lo svolgimento dell'attività con personale proprio;

- la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;
- la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato (diplomato Isef o istruttore federale.

In presenza di una sola richiesta, il Consiglio di Istituto, demanda al Dirigente Scolastico la verifica della compatibilità con le norme del presente regolamento. Se il riscontro darà esito negativo il Dirigente Scolastico dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso.

In presenza di più richieste, sarà istituita una commissione appositamente nominata composta dalle tre componenti del Consiglio di Istituto che analizzerà le richieste, compilerà una tabella di comparazione con particolare riferimento ai criteri del presente Regolamento**.**

I risultati del lavoro della Commissione verranno sottoposti al Consiglio di Istituto che assumerà le relative delibere.

CONVENZIONE DI UTILIZZAZIONE DEI BENI E DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI

La convenzione deve prevedere le seguenti clausole e condizioni:

a) la concessione in uso dei locali deve essere compatibile con l'attività educativa svolta nell'istituto stesso, cioè nel senso che non può essere limitativa delle attività didattiche dell'Istituto;

b) precisare il periodo della concessione in uso dell'edificio e le modalità tassative di utilizzo dei locali da parte del concessionario;

c) precisare l'obbligo del concessionario di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile per garantire eventuali possibili danni;

d) precisare che il concessionario assume l'obbligo della custodia dell'edificio;

e) precisare che il concessionario assume la responsabilità in ordine alle attività e destinazione dell'edificio;

f) precisare che la scuola e l'ente proprietario dei locali devono essere tenute esenti da spese connesse all'utilizzo dei locali;

g) precisare che il concessionario non può subconcedere la concessione;

h) precisare che il concessionario dovrà provvedere autonomamente alle spese di pulizia;
i) precisare che il concessionario dovrà garantire il rispetto delle norme di sicurezza ai sensi della L.81/2008 e del piano di prevenzione della scuola.

PROVVEDIMENTO CONCESSORIO

Il Consiglio di Istituto autorizza il dirigente scolastico all'istruttoria della/e istanze pervenute e, in caso di esito positivo ad emettere il provvedimento concessorio mediante stipula di concessione in uso temporaneo dei locali scolastici.
Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere:

- le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali;
- le misure di intervento a favore degli alunni dell'Istituzione scolastica da parte dell'associazione;
- il richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.
- La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate, giustificate e improrogabili esigenze dell'Istituzione scolastica e senza preavviso, quando non fosse rispettata una sola delle clausole sopra indicate.
- La Società sportiva si impegna a rendere liberi i locali per l'Istituzione scolastica in occasione di manifestazioni che ne richiedano l'utilizzo. Di ciò la Società Sportiva sarà informata preventivamente

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 24/11/2022